

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI TORINO

Sei incontri con Massimo Tallone

Tribunale di Torino – Aula 6 - dalle 13,30 alle 15,30

SECONDO INCONTRO

28 aprile 2015

Il principio di sinteticità.

Il 10.2.2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Legge Delega per la riforma del processo civile, che prevede l'introduzione del principio di sinteticità degli atti processuali.

Ciò ha portato ad una maggiore notorietà di tale principio sia presso il grande pubblico sia presso la comunità dei giuristi.

Già il Primo Presidente della Corte di Cassazione Santacroce nella Lettera del 17.6.2013 inviata al Presidente del CNF Alpa indicava che gli atti in Cassazione devono essere di norma contenuti in 20 pagine.

E ancora l' art. 120 del Codice del processo amministrativo, introdotto nel 2010, in materia di appalti pubblici, prescrive che tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici. Il relativo Decreto di attuazione del Consiglio di Stato specifica questo concetto e fissa un numero massimo di 25 pagine per alcuni atti, e di 10 per altri, salvi casi particolari. Stabilisce un formato di pagina ed esclude le parti dell'atto puramente formali (es. intestazione, indicazione delle parti, elenco documenti, firme, ecc.)

Per i ricorsi alla CEDU è prevista una lunghezza massima di 10 pagine, salvo casi eccezionali, ma in tal caso facendo precedere l'atto da un breve riassunto.

Un precedente giurisprudenziale è l'Ordinanza Tribunale Milano, 1.10.2013 che affronta, non risolvendola, ma rinviandola alla decisione finale, la prospettata questione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie, per sovrabbondanza, indicando quale conseguenza dell'ingiustificata prolissità non già l'inammissibilità dell'atto o la responsabilità deontologica ma l'incidenza sulla liquidazione delle spese.

Sul punto si è espressa anche la Cassazione con sentenza 11199/12, in cui rileva che l'ampiezza degli atti pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall'articolo 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio. La Corte di Cassazione ritiene quindi la sinteticità degli atti un'articolazione del principio della ragionevole durata del processo e quindi, in definitiva, del principio del giusto processo.

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino nel 2011 ha elaborato il Protocollo per la redazione degli atti processuali civili che sottolinea l'importanza del principio di sinteticità e che essa vada in genere di pari passo con l'efficacia e prevede 15 pagine per le conclusionali e 5 per le repliche, raddoppiabili in caso di particolare complessità. Il Protocollo non è fonte di diritto e non è cogente, ma è approvato dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Torino.

Anche la IX sezione del Tribunale di Milano ha redatto un Protocollo, in materia societaria, approvato dall'Ordine degli Avvocati locale, che prevede un massimo di 50 pagine per gli atti introduttivi.

In ultimo, la Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 20589/14 ha dichiarato inammissibile il ricorso che trascrive tutti gli atti del giudizio, perché contrario alla specificità dei motivi di impugnazione e al principio di sinteticità e chiarezza; il difensore deve operare una sintesi del fatto processuale.

Alcuni consigli pratici per la redazione di un atto sintetico.

I. Creare la struttura dell'atto prima di scrivere.

E' importante, nel momento in cui si inizia a scrivere un atto, sapere cosa scrivere; ne parleremo in uno dei prossimi incontri più diffusamente. Per ora, mi limito ad evidenziare la necessità di predisporre, anche solo mentalmente, la scaletta dell'atto da scrivere, che può essere quella classica dell'atto (es. intestazione, racconto in fatto, parte in diritto, conclusioni) nella quale inserire i punti che si intendono trattare (es. risoluzione del contratto per inadempimento, diritto al risarcimento del danno, quantificazione del danno).

II. Concentrarsi sui fatti essenziali.

Soprattutto nella narrativa in fatto, in alcuni atti il racconto è prolisso e pieno di riferimenti a situazioni assolutamente irrilevanti. Es. in tema di forniture commerciali, si trova spesso raccontata la storia della società fornitrice; la XY è una primaria azienda, leader nel settore della fornitura di impianti per lo stampaggio della plastica, fin dal primo dopoguerra, quando il padre dell'attuale presidente ottenne il brevetto ecc...

III. Trattare solo gli argomenti di diritto incerti o dibattuti

Nella maggior parte degli atti, non è necessario fare i “premessi brevi cenni sull'istituto” come all'esame di abilitazione alla professione, e non è neanche utile affrontare, dal punto di vista teorico, argomenti che non hanno particolare importanza ai fini della decisione del giudice o comunque presentano un tale grado di semplicità da essere sicuramente conosciuti dal giudice. Es. in caso di richiesta di risoluzione del contratto, possiamo omettere la trattazione

dell'istituto della risoluzione per inadempimento, limitandoci ad evidenziare che vi è stato un grave inadempimento.

IV. Ridurre le citazioni

Le citazioni a cui mi riferisco sono quelle di precedenti, sentenze o addirittura scritti di dottrina; per questi ultimi, è spesso sufficiente un'indicazione in nota o tra parentesi, senza necessità di riportare integralmente il testo. Riguardo alle sentenze della Cassazione, dobbiamo considerare che il giudice ha accesso ad una banca dati completa, quindi può leggere il testo integrale con estrema facilità. E' sufficiente, spesso, limitarsi alle poche righe di sentenza che realmente interessano, e per il resto richiamare in nota gli estremi del provvedimento.

V. Ridurre o eliminare le ripetizioni.

Negli atti spesso si ripete qualcosa molte volte; in genere è una scelta, sia perché si pensa di avere più possibilità che in questo modo il giudice legga quella particolare cosa, sia perché abbiamo l'impressione che ripetendola acquisti vigore e convinca maggiormente il lettore. Nella maggior parte dei casi, però, si ottiene solo l'effetto di annoiare il lettore e di fargli pensare che non abbiamo le idee chiare, oltre a rendere il testo inutilmente prolisso.

Avv. Alberto Maffei